




CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



AREA TECNICA – Servizio Lavori Pubblici

Lì, 16 aprile 2020

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)

NUMERO GARA ANAC: 7609225

CIG: 8115347433 CUP: B79C18000100001

RUP: Geom. Fabrizio Verticelli

Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

CHIARIMENTI

(art. 3.2 disciplinare di gara)

QUESITO N.10

“- Si chiede chiarimento in merito al punto i) del paragrafo 8.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”.

In tale paragrafo è richiesto che il responsabile della progettazione strutturale abbia effettuato negli ultimi 10 anni almeno due servizi di verifica della vulnerabilità sismica.

Tali servizi devono essere considerati esclusivi o possono ritenersi equiparati a questi anche quelli effettuati all'interno di interventi più complessi, che hanno portato alla redazione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico ai sensi della normativa tecnica vigente?”

RISPOSTA (quesito 10)

Si richiama quanto risposto al Quesito n.7 – 08 aprile 2020 e nello specifico si ribadisce che:

Il requisito previsto dalla lettera i) art. 8.3 pag. 21 del disciplinare può essere dimostrato anche ove espletato in servizi di progettazione di interventi di miglioramento sismico / adeguamento sismico su edifici tutelati purchè sia comprovata la sussistenza di apposito incarico con specifica voce e relativo compenso afferenti l'intervenuto espletamento di servizi di vulnerabilità sismica come previsto nell'art. 8.3 lett.i del disciplinare di gara.

QUESITO N.11

“Si chiede chiarimento in merito al punto l) del paragrafo 8.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”.

E' richiesto che sia individuato un responsabile della progettazione-strutture, esperto in strutture e consolidamento strutturale di edifici storici, indicando quale figura professionale abilitata, esclusivamente



AREA TECNICA
responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

Viale Sandro Pertini n.6
64010 CIVITELLA DEL TRONTO
(sede provvisoria)
Tel.0861.918321
C.F. e P.I. 00467160677

www.comune.civitelladeltronto.it

quella dell'ingegnere, tralasciando come da normativa quella dell'architetto che ai sensi e per gli effetti di legge può svolgere le stesse mansioni. E' confermata tale indicazione?"

RISPOSTA (quesito 11)

La stazione appaltante, stante la complessità dell'intervento in oggetto anche sotto il profilo della parte tecnica afferente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi di consolidamento strutturale, di edilizia civile e aspetti tecnici connessi nonché interventi di rifacimento impiantistico e tecnologico etc, nell'art.8.3 lett. L) gruppo di lavoro, ha individuato le figure professionali minime richieste per l'assunzione delle responsabilità progettuali e nello specifico, in relazione al quesito formulato, n.1 Responsabile della progettazione-strutture, ingegnere abilitato all'esercizio della professione esperto in strutture e consolidamento strutturale di edifici storici; n.1 Responsabile della progettazione E22, architetto in possesso di laurea quinquennale o specialistica ed iscritto all'albo degli Architetti, Sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), trattandosi di immobile di interesse storico-artistico, soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ritenendo opportuna, pertanto, per i servizi di progettazione da espletare, la presenza di entrambe le figure professionali sia di ingegnere sia di architetto.

QUESITO N.12

"si chiede di chiarire se, in caso di costituendo RTP, deve essere prodotto un UNICO "modello A" compilato con i dati di tutti i componenti del costituendo RTP e firmato digitalmente da tutti o se deve essere prodotto un "modello A" per ciascun componente (si avranno di conseguenza tanti "modelli A" quanti sono gli operatori che costituiranno il raggruppamento)."

RISPOSTA (quesito 12)

Si riporta quanto risposto al Quesito n.6 - 08 aprile 2020

Risposta domanda 1) La domanda di partecipazione "modello A" come specificato in calce al modulo e nel disciplinare di gara art.16.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere compilata, presentata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

QUESITO N.13

"Requisito e) fatturato globale medio annuo: se la mandataria fattura la metà di quanto fattura lo studio di progettazione degli impianti ma si raggiunge l'importo minimo inserendo solo una quota parte del fatturato di quest'ultimo si ha comunque il rispetto dell'indicazione a pagina 23 in cui si chiede che il requisito sia posseduto in forma maggioritaria dalla mandataria?"

Esempio. Richiesta importo globale 850.000

Mandataria 300.000

Mandane 1 150.000

Mandante 2 250.000

Mandante 3 350.000

Il requisito sarebbe raggiunto anche se il mandante 3 fatturasse 50.000"

RISPOSTA (quesito 13)

Come specificato nell'art. 8.4 del disciplinare di gara, il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e, nello specifico, tale requisito viene soddisfatto ove al raggiungimento e/o con riferimento al requisito del fatturato minimo globale medio, la mandataria risulti possedere rispetto alle mandanti in misura maggioritaria il predetto requisito.

L'espressione del possesso maggioritario dei requisiti da parte della mandataria (utilizzata dal legislatore nell'ambito dell'art. 83, comma 8, del Codice) non va interpretata nel senso della maggioranza "assoluta", essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto alle mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis.

QUESITO N.14

“si chiede di chiarire la futura destinazione d’uso della porzione denominata “Ex Mini Hotel”.”

RISPOSTA (quesito 14)

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di miglioramento sismico della sede municipale di Civitella del Tronto e dell’ex Mini Hotel. Avuto riguardo a possibili eventuali future destinazioni d’uso della porzione denominata “ex mini hotel” la relativa - eventuale o meno - valutazione è ovvero sarà di competenza dell’organo politico ed allo stato non assume rilevanza ai fini della gara.

QUESITO N.15

“si chiede di chiarire se è nelle intenzioni della committenza operare, oltre al miglioramento sismico, anche una rifunzionalizzazione (ridistribuzione) degli ambienti, con particolare riferimento alla zona denominata “Ex mini hotel”.”

RISPOSTA (quesito 15)

Si richiama quanto indicato al punto che precede, rappresentando che, allo stato, alcuna valutazione che possa rilevare ai fini dell’appalto e/o dell’espletamento dei servizi è stata esercitata dall’organo politico.

QUESITO N.16

“si chiede di chiarire se, in caso di costituendo RTP, deve essere prodotto un UNICO “modello A” compilato con i dati di tutti i componenti del costituendo RTP e firmato digitalmente da tutti o se deve essere prodotto un “modello A” per ciascun componente (si avranno di conseguenza tanti “modelli A” quanti sono gli operatori che costituiranno il raggruppamento).”

RISPOSTA (quesito 16)

Si riporta quanto risposto al Quesito n.6 - 08 aprile 2020 e n. 12 del 16 aprile 2020

La domanda di partecipazione “modello A” come specificato in calce al modulo e nel disciplinare di gara art.16.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, deve essere compilata, presentata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

QUESITO N.17

“in riferimento al requisito dei “servizi di punta”, visto quanto riportato dal disciplinare “Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 8.3 lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile”, in caso di RTP orizzontale in cui la mandataria esegue il servizio in S.04 con una mandante, si chiede di chiarire se il requisito deve essere soddisfatto attraverso una coppia di servizi eseguiti dalla sola mandataria o attraverso due servizi di cui uno eseguito dalla mandataria (con importo maggiore) e uno dalla mandante.”

RISPOSTA (quesito 17)

il requisito di cui all’art.8.3 lett.g) del disciplinare di gara, in caso di raggruppamenti, non è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E’ invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l’intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria. Nell’art.8.4 del richiamato disciplinare si è specificato che “Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 8.3 lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il

requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile”.

QUESITO N.18

Chiede

“In merito alle limitazioni previste nel disciplinare di gara a procedura aperta per l'appalto di servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di miglioramento sismico della sede municipale di Civitella del Tronto ed ex Mini Hotel – Sisma 2016, riportate a pag. 21, lettera (1, punto 4 *“Gruppo di lavoro...n° 1 Architetto o ingegnere per lavori di progettazione impianti tecnologici e relativa direzione operativa in fase di esecuzione dei lavori in possesso di qualifica professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006 e del D.M. 05.08.2011”*, un chiarimento legislativo che giustifichi l'esclusione di una categoria di professionisti in regola con i requisiti di legge, quali i Periti Industriali a vantaggio di una categoria di professionisti quali gli architetti dove il campo di competenza con gli impianti tecnologici risulta discutibile.

A tal proposito chiede al proprio Ordine di appartenenza (che legge per conoscenza) di poter intervenire a tutela dei propri iscritti.”

RISPOSTA (quesito 18)

Si precisa che, stante la rilevante complessità dell'intervento in oggetto, sotto il profilo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle opere di consolidamento strutturale, edilizia civile, parte tecnica, aspetto tecnologico, impiantistico etc su beni storici tutelati, la stazione appaltante ha ritenuto opportuno, nella discrezionalità che le compete, di individuare, per l'assunzione delle corrispondenti responsabilità progettuali, le figure minime indicate nell'art. 8.3 lett.l) gruppo di lavoro.

Fermo peraltro l'aspetto quantitativo della dotazione minima richiesta, che qui si riconferma, nulla osta pertanto a che possano legittimamente partecipare alla gara, in aggiunta, anche altre figure professionali diverse oltre a quelle indicate nell'art.8.3 lett.l), purché si tratti di soggetti in possesso dell'abilitazione specifica richiesta ad eseguire i servizi oggetti dell'appalto. Ciò anche in coerenza, a titolo di favor participationis, con quanto previsto negli artt.8.1. e 8.3 lett.h) del disciplinare di gara per i concorrenti stabiliti in paesi stranieri.